

ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
BIAGIONI: Assegnazione di fondi all'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze per l'esercizio finanziario 1949-1950. (5328) . . . . .	28789	NOTARIANNI: Produzione e immissione al commercio di formaggini con aggiunta di sostanze ad azione terapeutica. (5184) . . . . . 28798
CAPALOZZA: Sistemazione della strada Ascoli Piceno-Lisciano del Tronto. (4513) . . . . .	28790	PALENZONA: Convenzione tra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito edilizio per regolare la concessione dei mutui previsti dalla legge Aldisio. (5380) . . . . . 28799
COLASANTO: Disciplina degli orari di chiusura dei negozi a Napoli. (5315) . . . . .	28790	PIETROSANTI: Deficienza di solfato di rame per le irrazioni ai vigneti. (5305) . . . . . 28800
COLASANTO: Destinazione della « Casa del Pescatore » di Napoli. (5352) . . . . .	28791	POLANO: Ammontare delle sovvenzioni statali alle Società concessionarie delle reti a scartamento ridotto della Sardegna per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50. (5233) . . . . . 28800
COLASANTO: Modifica dell'orario degli sportelli bancari per il periodo estivo (5390) . . . . .	28791	POLANO: Bilancio consuntivo della gestione delle ferrovie dello Stato per la rete della Sardegna per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50. (5234) . . . . . 28801
COLITTO: Consolidamento e riparazione delle strade interne del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso). (5272) . . . . .	28792	POLANO: Costruzione dell'acquedotto nel comune di Narcao (Cagliari). (4604) . . . . . 28802
FINA: Soppressione della condotta ostetrica nei piccoli comuni. (5259) . . . . .	28792	ROSELLI: Criteri di valutazione dei titoli nei concorsi per posto di veterinario condotto. (2006) . . . . . 28803
FODERARO: Incarico della pubblicità statale alla S.P.I. da parte di vari Ministeri. (5386) . . . . .	28793	SAMMARTINO: Ricostruzione del ponte Sprondasino presso Bagnoli del Trigno (Campobasso). (5071) . . . . . 28803
FODERARO: Costruzione dell'acquedotto nella città di Reggio Calabria. (5392) . . . . .	28794	SCHIRATTI: Contributo statale per le spese di viaggio dei familiari di connazionali emigrati in Argentina. (5389) . . . . . 28804
FODERARO: Sgravio dei contributi unificati per la Calabria. (5393) . . . . .	28794	TROISI: Esercizio abusivo della professione sanitaria. (5023) . . . . . 28804
LUCIFREDI: Concessione di una pensione alla Signora Maria Diaz vedova Romano madre del marittimo Francesco Romano caduto in guerra. (5279) . . . . .	28795	TURCHI: Impiego dei fondi ricavati dalla vendita degli antibiotici forniti gratuitamente dall'America per la costruzione di case da parte della cooperativa I.G.E.A. (4789) . . . . . 28805
MICHELI: Agevolazioni fiscali in favore dei piccoli agricoltori della montagna. (5076) . . . . .	28796	
MIEVILLE ed altri: Estensione ai reduci civili dai campi di concentramento in Africa dei benefici concessi ai reduci e combattenti di cui al decreto legislativo n. 137 del 4 marzo 1948. (5294) . . . . .	28797	
NATTA: Contributi statali per la ricostruzione di immobili privati danneggiati da eventi bellici nella provincia di Imperia. (5072) . . . . .	28798	

BIAGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere la ragione per cui nell'esercizio 1949-50 non sono stati assegnati all'Ispettorato compartimentale di Firenze i fondi previsti in base al regio de-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

creto-legge 13 febbraio 1933, n. 215. Inoltre l'interrogante fa presente che anche per l'esercizio 1950-51, in data odierna, ancora non è stato rimesso all'Ispettorato predetto nessun finanziamento sulla sopra citata legge». (5328).

**RISPOSTA.** — « Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono stati assegnati all'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze — per sussidiare opere di miglioramento fondiario nella propria circoscrizione territoriale — complessivamente lire 590 milioni, di cui lire 250 milioni per i provvedimenti di competenza ispettoriale e lire 340 milioni per quelli di competenza ministeriale.

« Lo stanziamento predetto è stato assorbito dalle numerose pratiche già istruite, ed in parte tuttora giacenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso l'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze.

« Gli stanziamenti per l'esercizio finanziario 1950-51 per sussidiare opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono stati disposti con la legge 28 marzo 1951, n. 266, e si è in attesa che sia provveduto alla iscrizione di tali stanziamenti (8 miliardi) sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Non appena sarà adempiuta la suddetta formalità, si provvederà alla ripartizione dei fondi tra i vari Ispettorati compartimentali agrari ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

**CAPALOZZA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando verrà sistemato mediante rettifica ed ampliamento, la strada che da Ascoli Piceno conduce a Lisciano del Tronto, opera più volte promessa per la sua improrogabile necessità ed urgenza e mai compiuta, con gravissimo disagio ed indignazione della popolazione di Lisciano, e delle frazioni viciniori di Valli, Grillo e Torricchio ». (4513).

**RISPOSTA.** — « Si premette che con i fondi dell'A.M.G. si eseguirono fin dal 1945, lavori di riparazione danni bellici alla strada che da Ascoli Piceno conduce a Lisciano per un importo di lire 1.259.000.

« Con gli stessi fondi venne anche costruito un ponticello sul fosso Grancaso, là dove in precedenza esisteva una semplice passerella pedonale costituita da travi e tavole, mentre il passaggio dei carri e degli altri mezzi di

trasporto avveniva a guado, quando le condizioni del torrente lo consentivano.

« Per una definitiva sistemazione della strada in parola sono in programma le seguenti opere:

1°) un progetto, per la rettifica di alcune curve e lavori di sistemazione generale per un importo di lire 5 milioni, di cui 4 milioni a carico dello Stato e un milione a carico del comune. Detto progetto rientra nei compiti di un cantiere-scuola. L'opera è a carico e sotto la direzione e controllo del Ministero del lavoro;

2°) il Provveditorato alle opere pubbliche ha compreso le altre opere di sistemazione nel programma decennale per il Centro-Nord (zone depresse) legge 10 agosto 1950, n. 647, per un importo di 30 milioni;

3°) per quanto riguarda la variante della strada stessa presso Tomassini per correggere la livelletta a fortissima pendenza all'imbocco della strada, la rettifica delle curve a stretto raggio e la sistemazione del fondo stradale, è stato predisposto un progetto dell'importo di lire 20.000.000. Per i lavori stessi il comune potrà chiedere l'applicazione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**COLASANTO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — « Per sapere se e come intendono intervenire, per far rispettare, anche a Napoli, le ordinanze sugli orari di chiusura dei negozi, per eliminare lo sconcio di forti prolungamenti di orari senza compensi al personale dipendente: e se intendono predisporre gli strumenti atti ad adeguare al valore della moneta — ed alle necessità di costringere ad osservare la legge — le multe previste per la inosservanza sopra lamentata ». (5315).

**RISPOSTA.** — « Come è noto, il regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e relativo regolamento, stabilisce agli articoli 1 e 5 che l'orario normale di lavoro non può eccedere le otto ore al giorno o le 48 settimanali, e che, quando vi sia accordo fra le parti, è possibile un lavoro straordinario che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, lavoro che deve essere retribuito a parte, con la maggiorazione minima del 10 per cento.

« Nel comune di Napoli, il locale Ispettorato del lavoro, al quale è affidata la vigilanza per l'applicazione delle suddette norme, svolge un'azione costante e compie periodiche

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

ispezioni, per prevenire o reprimere eventuali infrazioni da parte dei datori di lavoro.

« Vi sono stati casi di inosservanza, e, infatti, è stato accertato che a volte i lavoratori si trattenevano nei negozi, oltre l'orario di chiusura, o che non era stata esposta la prescritta tabella indicante gli orari di lavoro, per cui si è proceduto ad elevare contravvenzione a carico dei datori di lavoro inadempienti.

« Spesso, però, non è stato possibile accertare il compimento di ore straordinarie e, quindi, prescrivere alla ditta il pagamento delle ore eccedenti le otto normali, in quanto i lavoratori, interrogati durante le ispezioni, hanno escluso di aver compiuto ore di lavoro straordinario, oltre il giorno in cui è stato riscontrato che lavoravano in ore eccedenti le otto giornaliere.

« Circa la richiesta mossa e cioè se si intendano adeguare le multe previste dalla legge al valore della moneta, si fa presente che le ammende, relative alle norme in questione, sono stabilite dall'articolo 17 del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

« Detto articolo dispone, infatti, che i proprietari, i gerenti, i direttori, sono puniti con ammenda:

a) da lire 100 a lire 500 per le contravvenzioni riguardanti l'orario di lavoro e l'esposizione della tabella nel luogo di lavoro.

b) da lire 50 a lire 100 per l'omessa denuncia all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, del superamento dell'orario normale in casi previsti dalla legge; per il lavoro straordinario e la comunicazione all'Ispettorato del lavoro del prolungamento dell'orario normale nei casi di forza maggiore;

c) da lire 2 fino a lire 10 al giorno e per ogni persona (raddoppiabile in caso di recidiva) e non oltre il limite di lire 1000 per tutte le altre infrazioni del regolamento.

« Poiché l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 ottobre 1947, n. 1250, ha aumentato di « 8 volte » le suddette ammende questo Ministero non ritiene opportuno, procedere ad un nuovo aumento.

« Si assicura, comunque, che sono in corso precise istruzioni al Circolo regionale del lavoro di Napoli, al fine di intensificare la vigilanza, mediante ispezioni sistematiche nei negozi, con l'adozione dei conseguenti provve-

dimenti intesi a garantire il più largo ed assoluto rispetto della legge sull'orario di lavoro ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
MARAZZA.

COLASANTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se e come intenda intervenire per evitare che la « Casa del pescatore » di Napoli, edificio a suo tempo costruito con la specifica destinazione di servire come luogo di ritrovo dei lavoratori della pesca di zona, e come sede della loro organizzazione sindacale, venga dall'Ente autonomo di quel porto, contro ogni logica e contro ogni buon diritto, destinata ad altro uso.

« Circa la pretesa necessità di utilizzare detti locali per un ambulatorio di pronto soccorso, si precisa che ciò potrebbe utilmente farsi nella stazione sanitaria od in altri locali esistenti in quell'area portuale ». (5352).

RISPOSTA. — « Si comunica che l'Ente autonomo del porto di Napoli, sin dal 9 maggio 1951, ha aderito alla richiesta di quel Sindacato della pesca, destinando ad uso del Sindacato stesso i terranei ed un ambiente del piano superiore della « Casa del pescatore » sita alla Calata Marinella, nel porto predetto.

« Nei rimanenti ambienti del manufatto in questione, sarà installato un poliambulatorio a posto di pronto soccorso, destinato anche ai lavoratori portuali.

« Al riguardo si precisa che la scelta è dovuta cadere sulla « Casa del pescatore » per mancanza di locali più idonei, sia per capienza che per ubicazione.

« Comunque, il Sindacato pescatori si è dichiarato soddisfatto della soluzione adottata dall'Ente autonomo del porto ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TAMBRONI.

COLASANTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per sapere se e come intendono intervenire per modificare, per i mesi più caldi, l'attuale orario degli sportelli bancari per adeguarlo alle esigenze del pubblico e degli impiegati. Si ritiene opportuno sopprimere l'intervallo e protrarre di un'ora la chiusura antimeridiana per unificare l'orario ». (5390).

RISPOSTA. — « Com'è noto, il ripristino dell'orario diviso di lavoro negli istituti bancari — che rispondeva a sentite ed effettive necessità delle attività produttive e commerciali — venne a suo tempo liberamente con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

cordato in sede di trattative sindacali e, pertanto, non pare che l'orario stesso possa essere modificato con atto di Governo.

« Si aggiunge che l'orario ripartito è stato attuato nel campo bancario per tutti i dodici mesi dell'anno — nel precipuo interesse delle esigenze del pubblico, così come sono state manifestate dai ceti economici — in base al contratto nazionale per i dipendenti bancari stipulato il 14 novembre 1949, e l'attuazione di tale orario ha comportato per le Aziende di credito, appunto per poter soddisfare la necessità alle quali si è accennato sopra, notevoli oneri di carattere economico.

« D'altra parte il ripristino dell'orario unico, sia pure limitato al solo periodo estivo, costituirebbe, dal punto di vista sindacale, una deroga al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che, finora, non è stata richiesta dalle competenti organizzazioni dei lavoratori e, dal punto di vista del servizio che le aziende di credito debbono rendere al pubblico, costituirebbe un motivo di grave disagio per le aziende e per la clientela.

« Qualora, infine, il vigente orario di lavoro dovesse arrecare su determinate piazze notevoli inconvenienti alla clientela e al personale a causa dell'apertura degli sportelli nelle primissime ore del pomeriggio e del relativamente breve periodo di intervallo fra l'orario antimeridiano e quello pomeridiano, potrebbero le organizzazioni competenti concordare, limitatamente al periodo estivo, e ferma restando la durata oraria di lavoro, accordi tra le aziende di credito operanti in ciascuna piazza, per un più lungo intervallo tra il primo e il secondo periodo di lavoro e, di conseguenza, spostare l'apertura pomeridiana degli sportelli ad un'ora più confacente alle esigenze della clientela e alle necessità del personale ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

AVANZINI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno per il completamento delle riparazioni di Via Marconi nell'abitato di Castellino del Biferno (Campobasso) utilizzare i ribassi d'asta ammontanti a circa un milione, effettuati dalle ditte che hanno eseguito gli altri lavori ». (5272).

RISPOSTA. — « Le economie realizzate nella somma di lire 817.500 sui ribassi d'asta dei lavori di consolidamento e di riparazione delle strade interne di Castellino sul Biferno,

non sono sufficienti per provvedere al completamento delle riparazioni di Via Marconi nello stesso abitato.

« Pertanto, tenuto conto delle somme già stanziare per la riparazione di strade interne e della nota insufficienza dei fondi atti a provvedere ad opere più urgenti, si è ritenuto opportuno che i fondi eventualmente disponibili in futuro debbano essere piuttosto utilizzati per la riparazione e la ricostruzione dei molti ponti che rimangono ancora da riparare e ricostruire in dipendenza degli eventi bellici ».

*Il Sottosegretario di Stato  
CAMANGI.*

FINA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno accordare la soppressione della condotta ostetrica a quei piccoli comuni, in cui, per ragioni varie, tale condotta sia venuta anche provvisoriamente a cessare, e quando il numero delle partorienti con diritto all'assistenza gratuita sia così esiguo da rappresentare un onere insostenibile per il comune, e non essendo possibile una condotta consorziata, il comune si impegni a garantire ugualmente un diligente servizio a mezzo di altra levatrice libera professionista ivi domiciliata.

« È noto come nei piccoli comuni, pur essendovi la levatrice condotta, quando le partorienti con diritto all'assistenza gratuita non siano numerose, è invalso l'uso di avviarle per una migliore e più completa assistenza al più vicino ospedale, le cui spese vanno ugualmente a carico del loro comune di provenienza ». (5259).

RISPOSTA. — « L'articolo 4 del vigente testo unico delle leggi sanitarie stabilisce l'obbligo dei comuni di provvedere all'assistenza ostetrica gratuita dei poveri e, a tal fine, l'articolo 55 del testo unico medesimo dispone che il comune assuma almeno una levatrice, anche se *in loco* esistano più levatrici libere esercenti.

« Eccezionalmente, in deroga al citato articolo 55, i comuni possono essere autorizzati dal prefetto ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini per assicurare il servizio di assistenza ostetrica, quando per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo degli abitanti non siano in grado di provvedersi di una propria levatrice e sempre che ricorrano speciali condizioni topografiche favorevoli.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

« Ciò premesso, allo stato della legislazione, non può essere consentito ai comuni che si trovino nelle condizioni indicate di sopprimere l'unica condotta ostetrica esistente. Né appare fondato il motivo addotto a giustificazione della soppressione, e cioè che le partorienti con diritto all'assistenza gratuita possono essere avviate all'ospedale, perché le prestazioni delle ostetriche condotte non si esauriscono con la sola assistenza al parto, ma comprendono anche quella precedente e susseguente al parto.

« Premesso quanto sopra questo Alto Commissariato non ritiene di poter concordare con il punto di vista espresso ed al riguardo fa presente che con circolare 20 ottobre 1948, n. 158, è stata richiamata l'attenzione delle Prefetture sui gravi inconvenienti determinati dalla soppressione di alcune condotte ostetriche e raccomandato, perché da parte delle Amministrazioni comunali, il servizio dell'assistenza ostetrica ai poveri, fosse reso sempre più efficiente ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

FODERARO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere per quali motivi i vari Ministeri commettano — senza alcuna necessità ed utilità — la pubblicità statale alla S.P.I. (Società per la pubblicità in Italia), che ne è divenuta la monopolizzatrice e che viene a riscuotere una percentuale del 25-30 per cento dei canoni pubblicitari, privando, in tal modo, i giornali di somme ingenti; e soprattutto per quali motivi la S.P.I. escluda dal beneficio della suddetta pubblicità statale i settimanali politici indipendenti, nuocendo in tal modo proprio a quelle minori aziende editoriali, che avrebbero maggiore bisogno e diritto di aiuto, in quanto subiscono tutte le conseguenze dell'attuale crisi dell'industria editoriale; e nuocendo specialmente, poi, con tale arbitrario e settario comportamento, ai settimanali che trattano i problemi del Mezzogiorno (settimanali che non hanno né possono avere mezzi adeguati per trasformarsi in quotidiani, e quindi godere del beneficio della pubblicità statale), venendo in tal modo a mettersi anche in contrasto con le stesse direttive del Governo, che ha posto all'ordine del giorno della Nazione il problema delle aree di sviluppo.

« L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine a tale stato di cose, dannoso per tutti, meno che per pochi monopolisti ». (5386).

RISPOSTA. — « Gli uffici e gli enti pubblici nonché le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, nei casi — relativamente non numerosi — nei quali ricorrono a forme di pubblicità per mezzo della stampa, agiscono, come qualsiasi altro privato, allo scopo di diffondere, nella maniera più estesa e più propria, le notizie che hanno interesse a divulgare per il migliore collocamento dei loro prodotti o servizi. È logico quindi che la pubblicità di cui trattasi venga affidata a quei quotidiani o periodici che, per la loro tiratura o per la loro specializzazione tecnica, diano maggiore affidamento di poter conseguire gli scopi predetti.

« Il fatto che quotidiani e periodici, fra i più autorevoli e diffusi, accentrino in una sola azienda i propri servizi di pubblicità, è questione nella quale il Governo non può direttamente intervenire, come non può ingerirsi nella ripartizione dei proventi pubblicitari fra società e giornali che è materia rimessa alla libera contrattazione delle parti.

« Le amministrazioni e gli enti pubblici si sono, peraltro, sempre preoccupati, in misura compatibile con gli scopi cui tendeva di volta in volta la loro azione pubblicitaria, di distribuire le commesse fra gruppi di giornali facenti capo a più aziende di pubblicità, riservandone inoltre una parte a quei giornali che, pur gestendo direttamente il proprio servizio pubblicitario, dessero affidamento per un'adeguata diffusione delle notizie.

« Così l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non ha fatto ricorso soltanto alla S.P.I., ma ha concluso diretti accordi anche con giornali a servizio pubblicitario autonomo, quali il *Corriere della Sera*, il *Globo*, il *Corriere di Informazioni* e la *Voce del Popolo* di Taranto.

« L'Ispettorato lotto e lotterie si è rivolto alla S.I.P.R.A.; l'Ente autonomo « Fiera del Levante » ha distribuito la sua pubblicità fra la S.P.I., e la S.I.C.A.P., la S.I.P.R.A., la « Manzoni » e la « Braschi ». Infine le Aziende termali dello Stato si sono sempre avvalse, oltre che delle agenzie di pubblicità, anche di riviste e periodici indipendenti a carattere tecnico e scientifico.

« È da ricordare poi che le ferrovie dello Stato hanno ottenuto dalla S.P.I. una sensibile riduzione sul costo globale della pubblicità commessa, in ragione del 20 per cento; la predetta Amministrazione ha anche provveduto a far assegnare dalla S.P.I. a tutti i quotidiani lo stesso millimetrageo, e nella stessa maniera si è regolato l'Ente autonomo « Fiera del Levante ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

« Ciò posto, si assicura che il Governo non mancherà di interessarsi, anche per l'avvenire, affinché enti ed aziende da esso controllati distribuiscano la propria pubblicità in maniera equa ed a costi possibilmente inferiori a quelli del normale mercato ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
MARTINO.

FODERARO. — *Al Ministro Campilli, Presidente del Comitato interministeriale per il Mezzogiorno.* — « Per conoscere se e quando intenda disporre l'inizio dei lavori per la costruzione dell'acquedotto della città di Reggio Calabria, compresa nel programma della Cassa del Mezzogiorno, lavori che rivestono carattere di estrema urgenza, onde risolvere il grave problema idrico che — specialmente con l'approssimarsi della stagione estiva — costituisce una vera minaccia per la salute pubblica.

« L'interrogante fa, inoltre, presente che il perdurare di tali condizioni arreca enorme danno anche all'avvenire turistico di quella città — stazione balneare frequentatissima — stante il grave disagio procurato ai turisti dalla deficienza idrica negli alberghi del luogo ». (5392).

RISPOSTA. — « L'acquedotto di Reggio Calabria iniziato anni or sono nel suo primo tronco lungo chilometri 6, viene alimentato con l'acqua subalvea della fiumara Tuccio. La Cassa deve provvedere alla costruzione degli altri 32 chilometri di acquedotto. Prima di dare corso a tale opera è sembrato necessario alla Cassa medesima, in piena intesa con l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, che aveva studiato il progetto, portare a questo alcune modifiche al fine di accrescere la portata di acqua destinata alla città.

« Si è voluto cioè tenere conto, in misura più larga, di quanto non fosse stato possibile fare prima all'atto della costruzione dell'opera di presa, dell'incremento di popolazione e della necessità di assegnare ad un centro capoluogo una più alta dotazione idrica individuale.

« Infatti, mentre la portata per per cui era previsto l'acquedotto era di 150 litri-secondo, sarà possibile, con le modifiche studiate e consentite dai risultati delle opere di captazione, aumentarla fino a 230 litri-secondo. Allo scopo è stato anche previsto di estendere le opere di presa e di renderle atte ad assicurare nel restante corso del fiume una congrua portata per la irrigazione dei terreni latitanti che già si giovano dell'acqua del

Tuccio e per i quali erano sorte preoccupazioni dei proprietari che temevano che la derivazione per l'acquedotto potesse impedire loro di continuare l'irrigazione.

« Queste modifiche al progetto hanno richiesto quegli studi che l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria ha condotto con la massima possibile celerità insieme ai funzionari tecnici della Cassa.

« Il progetto di variante sarà portato a termine entro il corrente mese di giugno, cosicché successivamente, con ogni sollecitudine, potrà provvedersi per l'appalto dei lavori ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

FODERARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga di dover predisporre — nell'annunciato progetto di legge governativo concernente la regolamentazione dell'applicazione dei contributi unificati — uno sgravio dei contributi stessi a favore delle provincie calabresi, tenuto conto delle particolari condizioni in cui versa l'economia di quella regione, principalmente nel settore dell'agricoltura ». (5393).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ritiene che sussista la possibilità di uno sgravio generale di tutti i contributi nella Calabria, atteso e il carattere dei contributi stessi e il sistema previdenziale vigente.

« È noto, infatti, che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono attualmente ancorate ad un regime assicurativo con una particolare organizzazione finanziaria e, quindi, con presupposti di carattere tecnico assolutamente imprescindibili. Ed, infatti, le prestazioni in parola hanno il loro corrispettivo nelle contribuzioni dei datori di lavoro, ossia degli assicuranti.

« Il fatto che l'esazione di tali contribuzioni avvenga, nel settore agricolo, secondo modi e procedure particolari, non toglie che il sistema assicurativo permanga integro nelle sue linee essenziali.

« Posto, quindi, che vengano meno i mezzi di finanziamento degli Enti assicurativi, non si vede in quale modo potrebbe sovvenirsi alle erogazioni previdenziali; d'altra parte, porre a carico di altri soggetti — che non siano i datori di lavoro di quei determinati beneficiari delle prestazioni — l'onere delle prestazioni stesse, significherebbe rivoluzionare il sistema assicurativo vigente, il quale, come si è già osservato, ha come canone essen-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

ziale l'indennità soggettiva tra datore di lavoro ed assicurante.

« Non ignora tuttavia il Ministero che i contributi in questione risultano particolarmente gravosi per l'economia agricola di alcune regioni e che, pertanto, si rivelerebbe opportuna qualche modifica all'attuale sistema di determinazione del carico contributivo, che pur senza intaccare i principi informativi della vigente legislazione previdenziale, riesca ad assicurare una certa qual rispondenza tra oneri e possibilità economiche dei contribuenti.

« Tenuto conto di ciò, si assicura che, per quanto la cosa presenti non lievi difficoltà, sono in corso di studio, presso il Ministero, provvedimenti intesi a soddisfare tale esigenza ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri della marina mercantile, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se corrisponda a verità che nessun diritto né a rendita infortunistica, né di assistenza, né a pensione di guerra, compete a norma delle leggi vigenti alla signora Maria Diaz vedova Romano, residente a Rezzo (Imperia) madre del marittimo (cuoco di bordo) Francesco Romano morto nel naufragio per siluramento del piroscafo *Rastrello II* del Compartimento di Trieste, affondato il 27 agosto 1943, al largo di Bari.

« Si fa presente che si tratta di donna di età avanzata, di disagiatissime condizioni economiche, il cui figlio Francesco era il principale sostegno; si rileva che le innumerevoli istanze rivolte a favore della Diaz ad ogni possibile organo competente sono rimaste senza risultato, e che in particolare la Cassa marittima adriatica ha respinto ogni domanda, allegando la mancanza dello stato di bisogno della Diaz, in quanto la stessa sarebbe proprietaria di 1500 metri-quadrati di terreno nel suo paese di origine, e dimostrando con ciò di ignorare che i redditi di una proprietà del genere, in terreni di montagna ad oltre 700 metri di altitudine, non sono sufficienti neppure per vivere un mese a chi su essi debba fare affidamento per il suo sostentamento ». (5279).

RISPOSTA. — « Risulta che il marittimo Romano Francesco, di anni 30, da Rezzo (Imperia) trovò la morte il 27 agosto 1943 nel siluramento della nave *Rastrello* della società

« Sorina » Trieste, su cui era imbarcato nella qualità di cuoco.

« Essendo la nave iscritta nei registri di Trieste, l'infortunio ricadeva nella competenza assicurativa della Cassa marittima adriatica, e veniva da questa segnalato, per il patrocinio degli aventi diritto, all'Ufficio assistenza e previdenza della competente organizzazione sindacale, e denunciato pure all'Unione italiana di riassicurazione, la quale, per conto del Tesoro, aveva assunto la riassunzione delle Casse marittime per gli infortuni dovuti a rischio bellico.

« Istruita la pratica per l'accertamento del diritto dei superstiti all'indennità infortunistica, risultò che la unica congiunta da prendersi in considerazione ai sensi di legge, era la madre, signora Maria Diaz vedova Romano, nei cui riguardi peraltro non risultò sussistere la premessa dell'articolo 48 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 20, e cioè lo stato di bisogno e della convivenza a carico.

« Alla data del sinistro la madre aveva 51 anni, e, dagli accertamenti a mezzo dell'Arma dei carabinieri risultò essere contadina, abile al lavoro, proprietaria di un appezzamento di terreno con casa di abitazione sul quale venivano pure allevate due mucche. Da tale azienda, condotta assieme alla figlia ed al genero, la vedova Romano ritraeva il necessario sostentamento. Il risultato delle indagini fu notificato all'Ufficio assistenza e previdenza della Camera confederale del lavoro di Imperia, nonché all'Ufficio assistenza dei sindacati unici di Trieste, che congiuntamente patrocinavano l'interessata e, dopo scambio di corrispondenza, detti Enti si uniformarono alla decisione negativa.

« Risulta, inoltre, che la pratica, ormai da anni archiviata, fu richiamata in trattazione da una lettera dell'onorevole interrogante in data 17 marzo 1951 indirizzata alla Cassa marittima adriatica, la quale peraltro non poté che far presenti i motivi della decisione a suo tempo presa assieme alla circostanza della prescrizione nel frattempo maturata.

« Essendosi la pratica chiusa senza contestazione da parte dei patrocinatori dell'interessata, l'Unione italiana di riassicurazione, al cui bilancio in definitiva gli infortuni bellici fanno carico, non ebbe occasione di occuparsi della vertenza in seno al proprio Comitato interministeriale di vigilanza, come in tutti i casi controversi.

« In considerazione della ragione accennata, un eventuale atto di liberalità esulerebbe dalla competenza della Cassa marittima e rientrerebbe nelle facoltà dell'Unione rias-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

sicurazione, allà quale, ad ogni buon fine, la Cassa marittima ha comunicato di trasmettere ora la documentazione, pregandola di particolare interessamento al caso in esame.

« Per quanto può riflettere la competenza del Ministero del tesoro, esso ha fatto conoscere che, nonostante le più diligenti ricerche, eseguite negli schedari del Servizio indirette N. G. e del Servizio infortunati civili indirette, nonché presso lo schedario generale delle pensioni indirette, per la signora Diaz Maria, non è risultata iniziata pratica di pensione di guerra. Un accurato esame è stato, inoltre, eseguito su pratiche intestate ad omonimi, ma il risultato è stato ugualmente negativo.

« Dato ciò, sarebbe da escludere che, da parte della signora Diaz, sia stata presentata domanda al Ministero del tesoro per conseguire una pensione di guerra.

« Comunque, e tenuto conto di quanto si è premesso, è da far presente che, per il disposto dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 648, la signora Diaz è in facoltà di optare per la pensione di guerra ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
MARAZZA.

MICHELI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvidenze sono in atto o in corso di studio per venire incontro ancor più efficacemente possibile ai piccoli agricoltori della montagna, sia per quanto riguarda il problema fiscale come pure per la concessione di facilitazioni nei lavori di migliorie agrarie da attuare in quelle terre scarsamente redditizie ». (5076).

RISPOSTA. — « Per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria, va precisato che i possessori di fondi rustici siti ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, godono, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, dell'esenzione dalla normale imposta erariale sui terreni e da quella sui redditi agrari.

« Detto beneficio non è invero sensibile, dato che il peso maggiore dei tributi che gravano sulle popolazioni montane è rappresentato dalle sovrimposte comunali e provinciali e dall'imposta sul bestiame oltre che dai contributi unificati agricoli, e pertanto sono attualmente in corso di ulteriore aggiornamento gli studi per esaminare la possibilità di mo-

derare la pressione tributaria nelle zone ad economia povera di montagna.

« La politica fiscale in materia di finanza locale è infatti diretta a favorire i piccoli comuni ed in particolare quelli di montagna, la cui popolazione esplica attività prevalentemente agricola. Ed a ciò mirano i seguenti provvedimenti già elaborati dal Governo:

a) il disegno di legge, presentato sin dall'ottobre 1949, col quale si propone di sostituire la partecipazione dei 9 decimi del gettito dell'imposta entrata sulle carni e sui vini con la ripartizione di una quota maggiore di detto tributo a favore di tutti i comuni, in funzione del numero degli abitanti, proprio per favorire i piccoli comuni soprattutto delle zone più povere, dove vi è un notevole divario fra la situazione economica e il numero della popolazione che compone il centro del comune;

b) la disposizione, inserita nello stesso disegno di legge, di assegnare una quota particolare ai comuni di montagna ed ai comuni delle isole, in funzione delle spese particolari che questi comuni hanno per garantire la viabilità ed i rifornimenti, data la distanza dai centri e dai mercati normali;

c) il disegno di legge che, già approvato dal Consiglio dei Ministri, verrà presto comunicato al Parlamento, con cui si chiede di trasformare in danaro quel teorico diritto che hanno i comuni delle zone in cui vengono fatti impianti elettrici di ritirare una quota in natura dell'energia prodotta per usi pubblici. Con detto provvedimento si impone ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice di pagare un sovracanoone annuo per ogni chilowatt di potenza media risultante dall'atto di concessione, da versare ad un fondo a disposizione del Consorzio o dei Consorzi dei comuni rivieraschi montani per essere impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.

« Per quanto concerne il Ministero dell'agricoltura e foreste, tale Dicastero fa presente che, per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti atti a favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata, ha in ripetute occasioni impartite disposizioni agli ispettorati provinciali dell'agricoltura affinché, nella concessione dei contributi previsti dal ricordato decreto, venga accordata la preferenza alle aziende situate in zone ad ambiente economico-agrario particolarmente disagiato, per le quali aziende l'aiuto statale



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

rappresenti il determinante economico alla esecuzione di opere non altrimenti realizzabili senza il concorso dello Stato, il cui intervento, quindi, si palesa del tutto indispensabile. Tali, appunto — e particolarmente — le zone di montagna ad economia agraria depressa, ove domina la piccola proprietà coltivatrice diretta, con aziende non autonome.

« I Comitati provinciali dell'agricoltura — nel formulare i programmi per l'applicazione del citato provvedimento, mediante l'utilizzazione dei fondi assegnati ai singoli ispettorati provinciali — hanno tenuto in particolare considerazione le istruzioni e le direttive ministeriali. I programmi stessi — portati a conoscenza del Ministero per l'approvazione — prevedono infatti, in tutte le provincie dell'arco alpino ed in quelle peninsulari montagnose, particolari interventi a favore delle zone di montagna allo scopo di favorire — nella maniera più efficace consentita dalle disposizioni recate dal provvedimento di cui trattasi — quei piccoli agricoltori, mediante la concessione di contributi nei lavori di miglioria agraria da attuare in quelle terre scarsamente redditizie.

« Specifici accordi in merito sono inoltre intervenuti col Ministero del lavoro e della previdenza sociale allo scopo di consentire, nell'esecuzione dei lavori sussidiati, il più largo impiego possibile della mano d'opera familiare, laddove — come nelle zone di montagna — questa si palesi esuberante alla normale coltivazione del fondo e il problema della disoccupazione bracciantile non rivesta carattere di particolare gravità.

« Risulta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che gli Ispettorati provinciali, nel dar corso alle attività di cui trattasi, si sono attenuti strettamente agli anzidetti criteri, orientando in modo particolare la loro azione a favore delle piccole aziende di montagna ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

MIEVILLE, ROBERTI, MICHELINI e ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti di legge intendano attuare per riconoscere anche ai reduci civili dai campi di concentramento in Africa i benefici di cui usufruiscono i reduci e i combattenti di cui al decreto legislativo n. 137 del 4 marzo 1948 ». (5294).

RISPOSTA. — « La concessione di benefici al personale ex combattente, contenuti nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, poggia sul presupposto essenziale che l'avente di-

ritto, oltre ad essere un ex militare, abbia partecipato alla condotta o allo svolgimento delle operazioni di guerra.

« I benefici in parola furono estesi ai partigiani combattenti e ai cittadini deportati dal nemico, perché con l'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, vennero riconosciute applicabili, a detto personale le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti.

« La stessa estensione si ebbe a favore di quegli elementi civili che, assegnati ad unità operanti su richiesta delle autorità militari, rientrano nel quadro delle militarizzazioni previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

« Come vedesi, all'infuori dei civili deportati dal nemico, il personale che può fruire dei benefici previsti dal citato decreto n. 137 è soltanto quello che, in veste di militare o militarizzato, abbia svolta la propria attività in zone di combattimento o abbia comunque partecipato alle operazioni o alla condotta della guerra.

« Ma, anche per i predetti deportati vi sono argomentazioni che conducono alla loro equiparazione ai combattenti, ove si consideri che la loro cattura da parte dell'esercito nemico ha avuto luogo, prevalentemente, in zone di combattimento e comunque in circostanze analoghe ai prigionieri militari e con un trattamento talvolta più aspro ed inumano di quello riservato a questi ultimi.

« Ciò premesso, non sembra fondata la richiesta circa la estensione dei benefici di guerra ai cittadini che dalle autorità militari alleate furono destinati ai campi di concentramento in Africa, per ragioni che non riguardavano lo svolgimento e la condotta della guerra, ma che riflettevano esigenze di polizia e di sicurezza dei territori venuti in loro possesso.

« D'altra parte, tali misure venivano adottate nei confronti di elementi politici ritenuti avversari del nuovo regime di libertà democratiche che gli eserciti liberatori venivano instaurando nei territori occupati; sicché la concessione di un qualunque beneficio di guerra a costoro verrebbe ad essere priva d'ogni giustificazione politica e morale, non potendosi ammettere che si accordino preferenze ed agevolazioni a coloro che concorsero soltanto in modo negativo, alla condotta ed allo svolgimento della guerra.

« Ma, a parte questa considerazione politica, sta il fatto che cedendo alla richiesta in questione, non si potrà negare la stessa concessione a tutti i cittadini che, per cause

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

diverse, vennero a trovarsi nei diversi campi di concentramento in territorio metropolitano; e la massa dei beneficiati verrebbe ad ingrossarsi ancor più ove si pensi al gran numero degli altri civili che, reclamerebbero a maggior ragione gli stessi diritti per essersi trovati, in zone di combattimento, a contatto con le forze militari operanti, subendo e dividendo con esse i sacrifici e i rischi della guerra.

« In tal guisa i benefici del cennato decreto n. 137 ed in genere di tutta la legislazione emanata a favore dei combattenti, si sposterebbero da un terreno ristretto dove si vuol conseguire la finalità di compensare e riparare, in certo qual modo, i danni sofferti dal militare in guerra — al più vasto campo dei cittadini che a causa della guerra hanno, inevitabilmente, dovuto subire disagi, rischi, danni patrimoniali non indennizzabili e menomazioni fisiche.

« Ora è intuitivo che una siffatta estensione, oltre a sminuire il valore delle disposizioni riservate ai combattenti per i loro eccezionali meriti, darebbe luogo all'inconveniente di vedere applicate le suddette norme speciali alle generalità dei dipendenti pubblici, mentre le norme generali ed ordinarie, concernenti le assunzioni, lo sviluppo di carriera ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato e degli enti pubblici, verrebbero applicate soltanto ad un contingente limitato di personale, con grave pregiudizio dei vigenti ordinamenti burocratici e della serietà degli istituti e del funzionamento della pubblica Amministrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

NATTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per i quali, nonostante ripetuti solleciti ed istanze e le assicurazioni dello stesso Ministero dei lavori pubblici, nella provincia di Imperia si attendono ancora gli stanziamenti statali previsti e promessi per i lavori di ricostruzione di immobili privati danneggiati da eventi bellici in base alle leggi 10 aprile 1946, n. 261 e 9 ottobre 1949, n. 409.

« L'interrogante fa presente che, mentre l'ufficio provinciale del Genio civile aveva richiesto uno stanziamento per l'esercizio 1950-51 di 320 milioni, il Ministero dei lavori pubblici ha concesso la somma di soli 43 milioni, da tempo esaurita e che nella provincia sono già stati compiuti e collaudati lavori di ricostruzione per 57 milioni, altre

opere già terminate ed in attesa di collaudo ammontano a 80 milioni e infine vi sono lavori in corso, relativi a perizie già approvate e finanziate, per 90 milioni.

« La situazione indicata ha posto e pone in gravissimo disagio una serie di piccole e piccolissime imprese, che per oltre un anno hanno dato lavoro ad oltre 250 operai, senza dire che l'insufficienza ministeriale e le promesse mai seguite da fatti pongono in difficoltà numerosi fornitori, professionisti, artigiani e proprietari.

« L'interrogante si permette quindi di chiedere un sollecito e concreto intervento che, nel rispetto delle norme di legge, valga a salvare dal fallimento privati ed imprese ». (5072).

RISPOSTA. — « Sul fondo autorizzato con l'articolo 3 della legge di bilancio 15 luglio 1950, n. 576 per l'esercizio corrente e per il pagamento dei contributi diretti in capitale, per riparazione di danni bellici alle case di abitazione di privati, sono stati assegnati all'ufficio del Genio civile di Imperia 43 milioni successivamente integrati con altri 12 milioni.

« Non è stato possibile fare di più, in quanto il fondo autorizzato col citato articolo 3 della legge di bilancio è ormai completamente esaurito, e alla ripartizione dei fondi fra le provincie si è proceduto in relazione ai danni subiti dalle provincie stesse e ai pagamenti effettuati negli esercizi precedenti.

« Si assicura comunque che le necessità della provincia di Imperia saranno tenute presenti nell'esercizio 1951-52 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

NOTARIANNI. — *All'alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se ritiene compatibile con le disposizioni vigenti che regolano la produzione e la vendita di specialità medicinali, la messa in commercio di formaggini con asserita aggiunta di sostanze medicamentose (acido glutaminico, cobalto e simili), e la loro propaganda come alimenti speciali per l'infanzia, ai quali si attribuiscono, per di più, eccezionali virtù energetiche e facoltà attivatrici dell'intelligenza infantile, nel mentre non si tratta che di formaggio fuso, ricavato, come è noto da scarti della lavorazione casearia, e dell'impiego di vecchi formaggi scondizionati.

« Nel caso in cui ciò fosse consentito, l'interrogante chiede di conoscere quale control-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

lo venga esercitato all'atto della lavorazione per garantire l'esatta dosatura delle sostanze medicamentose aggiunte, e se, trattandosi di prodotto di tipo medicinale, non ritiene opportuno disciplinare la vendita, anche allo scopo di sorvegliare — essendo il formaggio fuso sostanza facilmente deperibile — se al momento della sua immissione al consumo sia in effettive condizioni di commestibilità, stabilendo a tal fine che sugli involucri venga apposta la chiara indicazione del termine massimo di utilizzazione del prodotto rispetto alla data di sua fabbricazione. E ciò per evitare il ripetersi di gravi inconvenienti che si sono finora frequentemente determinati ». (5184).

RISPOSTA. — « Da tempo l'attenzione di questo Alto Commissariato è rivolta alla disciplina della produzione e vendita di alimenti, cui per processo speciale di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, vengono conferite determinate proprietà dietetiche.

« All'uopo, fu a suo tempo, predisposta da questo Alto Commissariato una apposita legge, già approvata dalle due Camere, della quale si attende la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« È stato, in pari tempo, predisposto il regolamento per l'applicazione della legge stessa.

« Poiché l'attuale vigente legislazione non prevede particolari autorizzazioni e controlli per la produzione di siffatti alimenti, questo Ufficio ha ritenuto opportuno di colmare tali lacune con i provvedimenti suddetti, i quali prevedono l'obbligo da parte degli interessati di richiedere, di volta in volta, l'autorizzazione per la preparazione e vendita di alimenti dietetici, la quale verrà rilasciata previo accertamento delle condizioni igieniche dello stabilimento di produzione, che dovrà anche risultare di possedere l'attrezzatura indispensabile per i controlli analitici del prodotto. A tale scopo è fatto obbligo di indicare il chimico responsabile della produzione.

« Gli alimenti dietetici, inoltre, prima dell'autorizzazione saranno sottoposti a controlli analitici da parte dell'Istituto superiore di sanità e non potranno essere messi in vendita se non corrispondono alle particolari norme prescritte dalla legge e dal regolamento per quanto riguarda la composizione e le caratteristiche dei recipienti e degli involucri, sui quali, per taluni prodotti, potrà rendersi obbligatoria anche la dichiarazione della durata di validità del prodotto.

« Le disposizioni medesime prevedono anche il divieto di apporre sulle etichette e sui fogli illustrativi espressioni allusive ad azioni terapeutiche o che lascino supporre una efficacia superiore a quella realmente posseduta dal prodotto.

« Nel caso particolare, circa i formaggini messi in commercio, ai quali sono state aggiunte sostanze come acido glutaminico, cobalto, vitamine, ecc., l'azione di questo Alto Commissariato e dei rispettivi organi di vigilanza dovrà essere rimandata allorquando entreranno in vigore la legge e il regolamento sovrammenzionati. Si fa solo osservare, allo scopo di rassicurare al riguardo, che le sostanze di cui sopra che vengono aggiunte ai formaggini non sono pericolose per la pubblica salute per quanto riguarda la qualità e le quantità, perché, in caso contrario, l'azione di questo Alto Commissariato sarebbe stata pronta e decisiva.

« Si fa, infine, presente che resta sempre la facoltà agli organi di vigilanza, di prelevare dagli esercizi pubblici campioni di prodotti del genere per gli accertamenti analitici e conseguente denuncia all'autorità giudiziaria per frode in commercio nel caso che essi risultino non corrispondenti qualitativamente e quantitativamente alla composizione dichiarata sull'involucro ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

PALENZONA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere il motivo della ritardata convenzione tra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito edilizio per regolare le concessioni dei mutui a favore del « Piano Aldisio », conforme al secondo capoverso dell'articolo 5 della legge in argomento ». (5380).

RISPOSTA. — « Il motivo del ritardo della convenzione fra il Tesoro e gli Istituti di credito fondiario ed edilizio per regolare la concessione dei mutui previsti dalla legge Aldisio per l'incremento edilizio, è da ricercarsi nella difficoltà degli accordi con i tredici Istituti di credito sulle modalità di applicazione della legge ed anche nella elaborazione della relativa convenzione.

« Il testo della convenzione e la consueta relazione già elaborati sono stati sottoposti al prescritto parere del Consiglio di Stato.

« Si sta intanto operando per concretare il decreto che istituisce il Fondo incremento edilizio sotto forma di una gestione speciale (conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato), cercando di superare le difficoltà

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

inerenti alla costituzione della gestione speciale come entità economico-finanziaria a sé stante.

« Comunque, sino a questo momento, nessun pregiudizio è derivato dal non avvenuto perfezionamento della convenzione, alla preliminare istruttoria delle pratiche da parte degli uffici del Genio civile, degli Istituti di credito e della commissione per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio »; nessuna pratica è ancora pervenuta alla fase del concreto finanziamento ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

PIETROSANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia rispondente al vero che manca la possibilità attuale di soddisfare il fabbisogno di solfato di rame per le imminenti irrorazioni ai vigneti, per il che i viticoltori sono in preoccupazione.

« L'interrogante desidera conoscere le cause di tale deficienza, se esistente, e quali siano le provvidenze urgenti, che si sono predisposte o si intendono disporre, per dissipare le legittime preoccupazioni degli interessati, che temono, non potendo procedere alle irrorazioni necessarie, di perdere non solo il prodotto, ma quel che è più grave, addirittura i vigneti, per possibilità di fillosseramento, date le piogge in atto ». (5305).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ritiene che il solfato di rame necessario alla corrente campagna antiperonosporica, il cui fabbisogno è stato previsto in quintali 800.000, possa essere prodotto dalle fabbriche nazionali.

« Ad oggi, di tale produzione sono stati distribuiti nelle varie provincie circa quintali 600.000 e le assegnazioni stesse sono state fatte sulla base del consumo dell'ultima campagna antiperonosporica.

« Sono in corso ulteriori approvvigionamenti specie nelle provincie dove, per l'andamento sfavorevole della stagione, più insistenti sono le richieste ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere l'ammontare delle sovvenzioni complessive annuali, accordate dallo Stato a ciascuna delle società concessionarie delle reti a scartamento ridotto della Sardegna per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50 ». (5233).

RISPOSTA. — L'ammontare delle sovvenzioni complessive annuali accordate dallo Stato a ciascuna delle società concessionarie delle ferrovie a scartamento ridotto della Sardegna per gli esercizi finanziari 1947-48, 1948-1949 e 1949-50, risulta dal seguente prospetto dimostrativo:

	Esercizio 1947-48	Esercizio 1948-49	Esercizio 1949-50
<i>Ferrovie complementari della Sardegna</i>			
a) Sovvenzioni ordinarie e straordinarie . . . . .	8.470.504	8.470.504	8.470.504
b) Sussidi integrativi di esercizio . . . . .	530.000.000	398.000.000	785.000.000
TOTALE . . . . .	538.470.504	406.470.504	793.470.504
<i>Strade ferrate sarde</i>			
a) Sovvenzioni ordinarie . . . . .	2.263.676	2.263.676	2.263.676
b) Sussidi integrativi di esercizio . . . . .	162.000.000	189.000.000	324.000.000
TOTALE . . . . .	164.263.676	191.263.676	326.263.676
<i>Ferrovie meridionali sarde</i>			
a) Sovvenzioni ordinarie . . . . .	901.718	901.718	901.718
b) Sussidi integrativi di esercizio . . . . .	22.500.000	25.000.000	80.000.000
TOTALE . . . . .	23.401.718	25.901.718	80.901.718

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

« In merito alle sovvenzioni di cui alla lettera *a*) è da tener presente che, oltre alle sovvenzioni stesse — corrisposte direttamente ai concessionari, in quanto riferentisi all'esercizio delle linee — per le citate ferrovie, gravano sul bilancio dello Stato le sovvenzioni afferenti la costruzione di esse. Tali sovvenzioni sono però pagate agli istituti finanziari cui furono a suo tempo cedute.

« Relativamente, poi, ai sussidi integrativi (lettera *b*), occorre rilevare che, essendo essi erogati con un certo ritardo, in relazione anche alle insufficienti disponibilità di bilancio,

le somme corrisposte in ciascuno dei tre esercizi finanziari sopra indicati non si riferiscono per intero agli esercizi stessi, essendo state concesse a parziale copertura anche di disavanzi di anni precedenti.

« A maggior chiarimento si aggiunge il seguente prospetto, nel quale sono riportati i sussidi accordati alle tre società concessionarie, in relazione alle perdite di esercizio verificatesi negli anni dal 1947 al 1950, indipendentemente dagli esercizi finanziari nei quali le relative somme sono state erogate:

Anno	Ferrovie Compl.ri della Sardegna	Strade Ferrate Sarde	Ferrovie Meridionali Sarde
1947 . . . . .	332.000.000	129.500.000	40.000.000
1948 . . . . .	518.000.000	204.000.000	72.100.000
1949 . . . . .	630.000.000	275.800.000	85.000.000
1950 . . . . .	570.000.000	290.000.000	60.000.000
TOTALE . . . . .	2.050.000.000	899.300.000	257.100.000

Il Ministro  
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere il bilancio consuntivo della gestione della rete delle ferrovie dello Stato per la rete della Sardegna negli ultimi tre esercizi finanziari 1947-48, 1948-49 e 1949-50 ». (5234).

RISPOSTA. — « La rete Sarda non ha nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato una distinta evidenza. Pertanto, così come per le linee di ciascuno degli altri Compartimenti, nei quali si suddivide la rete ferroviaria dello Stato, non vi è una rilevazione contabile diretta e separata, tranne che per le spese d'esercizio, afferenti ai servizi direttamente gestiti dalle sedi compartimentali locali.

« Per talune spese, anche d'esercizio, concernenti servizi gestiti dagli organi centrali (ad esempio per le riparazioni del materiale rotabile, che si eseguono nelle officine di grande riparazione del materiale rotabile del continente, direttamente dipendenti dal servizio centrale del materiale e della trazione), per le

spese generali di amministrazione, per una parte delle spese complementari (assegnazioni annuali per il rinnovamento del materiale rotabile e per le migliorie patrimoniali) e per le spese accessorie (interessi e ammortamenti dei prestiti contratti per le spese patrimoniali) non è, pertanto, possibile che una ripartizione indiretta.

« Per quanto concerne i prodotti del traffico, mentre vengono separatamente rilevati i prodotti introitati dalle stazioni dei singoli Compartimenti e quindi anche quelli delle stazioni della Sardegna, è del pari necessario ricorrere a dei procedimenti di ripartizione indiretta per stabilire i prodotti di competenza, ossia quelli propriamente afferenti al percorso sulle ferrovie sarde, atteso che gli introiti delle stazioni sarde includono anche quote di prodotti relativi ai percorsi continentali, mentre vengono incassate dalle stazioni del continente anche le quote di tasse riguardanti i percorsi sardi.

« Procedutosi alle suaccennate ripartizioni indirette, con criteri appropriati, le en-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

trate e le spese della rete sarda, per gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, vengono a concretarsi nelle seguenti cifre (in milioni di lire):

ENTRATE	Esercizio 1947-48	Esercizio 1948-49	Esercizio 1949-50
Prodotti del traffico . . . . .	703,9	909,2	1.196,4
Diverse . . . . .	33,7	53	61,9
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>737,6</b>	<b>962,2</b>	<b>1.258,3</b>
SPESE	Esercizio 1947-48	Esercizio 1948-49	Esercizio 1949-50
Combustibile . . . . .	430,4	398,8	385,6
Carburanti . . . . .	23,9	32,1	26,—
Forniture, spese ed acquisti . . . . .	149,1	199,5	235,8
Manutenzione del materiale rotabile . . . . .	417,6	501,4	602,1
Manutenzione della linea . . . . .	132,8	159,2	210,2
Spese generale dell'amministrazione . . . . .	85,5	102,3	122,8
Spese complementari . . . . .	32,8	53,4	60,4
Spese accessorie . . . . .	4,3	28,—	33,—
	<b>2.107,6</b>	<b>2.515,4</b>	<b>2.957,9</b>

## DISAVANZO

Esercizio 1947-48 . . . . .	Milioni 1.370
» 1948-49 . . . . .	» 1.553,2
» 1949-50 . . . . .	» 1.699,6

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per conoscere se sia prevista la costruzione con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, ed in quali esercizi, dell'acquedotto per il comune di Narcao (provincia di Cagliari) e le sue frazioni Perdaxius, Acquacadda, Terrubia e Rio Murtas.

« Si fa presente che detto comune con le sue frazioni conta 4525 abitanti, i quali come unico rifornimento idrico hanno acqua di pozzi, imbevibile; e che ogni anno si verificano numerosi casi di tifo a seguito dell'impiego di acqua inquinata ». (4604).

RISPOSTA. — « Nel programma decennale di opere straordinarie da effettuarsi in Sardegna — relativamente agli acquedotti — sono

state prescelte le seguenti opere, tenuto conto dell'urgenza di esse e della necessità di non frazionare i finanziamenti in lavori di limitata entità, ma di destinare i fondi disponibili a complessi di opere organiche capaci di influenzare durevolmente l'economia di vaste zone:

acquedotto del Sarcidano (Cagliari) interessante 10 comuni con una popolazione di 11.154 abitanti;

acquedotto del Goceano (Sassari) e (Nuoro) interessante 12 comuni con una popolazione di 38.712 abitanti;

acquedotto delle città di Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia in complesso 204.977 abitanti.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

« Inoltre anche opere di approvvigionamento idrico sono previste nei programmi di bonifica riguardanti i complessi del Campidano di Oristano, del Flumendosa, della Media e Bassa Valle del Coghinas, e della Nurra.

« Per quanto riguarda il comune di Narcao e sue frazioni (provincia di Cagliari), si fa presente che nel programma decennale di opere di bonifica non risultano previste opere di approvvigionamento di acqua potabile per il comprensorio di bonifica del Basso Sulcis.

« D'altra parte, per l'opera in questione, che riveste le caratteristiche di acquedotto urbano, possono essere richieste al Ministero dei lavori pubblici le consuete provvidenze previste a favore degli Enti locali, ai termini della legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

ROSELLI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere il suo parere sull'ordine del giorno votato dalle Associazioni veterinarie delle provincie lombarde, il 23 novembre 1950, riguardante la valutazione dei titoli nei concorsi da rivedersi nell'ambito della legge 1° marzo 1949, n. 55 ». (2006).

RISPOSTA. — « L'applicazione delle vigenti disposizioni circa la valutazione dei titoli dei sanitari che partecipano ai concorsi, è di esclusiva competenza delle commissioni giudicatrici che, come è noto, hanno poteri discrezionali nella determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

« Al riguardo si fa presente che nei concorsi a posti di medico e di veterinario condotto, disciplinati dalla legge 1° marzo 1949, n. 55, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta (articolo 2, lettera b), citata legge).

« Ora, con l'ordine del giorno votato dalle Associazioni veterinarie lombarde si è chiesto, fra l'altro, che sia valutato, alla stregua del servizio d'interino in condotta, non solo il servizio militare veterinario prestato presso reparti combattenti, giusta l'interpretazione più rigorosa della sovrariportata norma (interpretazione condivisa da quest'Ufficio), bensì l'intero servizio prestato sotto le armi dai combattenti, anche se parte di esso non si effettuò presso reparti combattenti.

La questione ha formato recentemente oggetto di esame da parte della commissione per lo studio dei problemi riguardanti i sanitari condotti, la quale, nel confermare l'interpretazione di cui è sopra cenno, ha ritenuto peraltro che il servizio militare medico o veterinario, in quanto si presta presso ospedali, infermiere, ecc., possa essere preso in considerazione alla stregua del servizio interinale prestato negli istituti di cura, cliniche universitarie, istituti zooprofilattici o sperimentali ad essi equiparati e perciò essere valutato, nei concorsi suddetti, a norma dell'articolo 2, lettera a), della legge n. 55, modificato dalla legge 9 maggio 1950, n. 268, con una lieve differenza di punti in meno rispetto al servizio interinale in condotta. Tale valutazione appare equa ed adeguata, in quanto il servizio militare non può ovviamente porsi sullo stesso piano di quello prestato presso reparti combattenti, equiparato — come si è detto — al servizio di interino in condotta.

« Si fa, infine, presente che la legge n. 55 ha inteso favorire particolarmente i combattenti della guerra 1940-45 a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione del ponte « Sprondasino » presso Bagnoli del Trigno, in provincia di Campobasso, per cui, fin dallo scorso esercizio finanziario furono stanziati lire 23 milioni e se non ritenga di dover sollecitare l'auspicata ricostruzione del ponte stesso che, oltre a rappresentare grave pregiudizio all'acquedotto di Bagnoli del Trigno, che lo attraversava, rappresenta una viva ed insopprimibile necessità per le comunicazioni dei paesi del Verrino con la Vallata del Trigno ». (5071).

RISPOSTA. — « Non è esatta l'affermazione che sarebbero stati stanziati fin dall'esercizio finanziario 1949-50, 23 milioni di lire per la ricostruzione del ponte « Sprondasino » presso Bagnoli del Trigno (Campobasso).

« I lavori dei quali trattasi sono invece compresi nel progetto dell'importo di lire 173.610.000, che prevede genericamente la riparazione dei danni bellici di strade comunali e provinciali della provincia di Campobasso, ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460, concernente lavori da eseguirsi col sistema dei pagamenti differiti.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

« Al riguardo si informa che il 25 maggio 1951 il Provveditorato alle Opere pubbliche di Napoli è stato invitato da questo Ministero ad indire la gara relativa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

SCHIRATTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga giusto ed opportuno di contribuire con una congrua aliquota alle spese di viaggio che debbono sostenere i familiari (moglie e figli) di nostri emigrati in Argentina, che abbiano possibilità e desiderio di richiamare presso di sé i familiari stessi ». (5389).

RISPOSTA. — « Per i lavoratori che partono come « beneficiados » ai sensi dell'Accordo di emigrazione italo-argentino (richiesti dal Governo argentino a quello italiano per il tramite dell'apposita Commissione di immigrazione) il trasporto via mare degli emigranti e dei loro familiari è a carico del Governo argentino. Per tale categoria non sorge quindi il problema prospettato.

« Per quanto riguarda, invece, l'emigrazione spontanea, che si attua sulla base di atti di chiamata o contratti di lavoro inviati agli interessati da parenti o conoscenti residenti all'estero, si fa presente che essa riguarda un rilevante numero di emigranti che si dirigono da anni nei Paesi transoceanici, sia dell'America Latina, sia di lingua inglese (Canada, Australia, ecc.). In questi casi, il viaggio via mare è sempre stato a completo carico degli interessati, sia lavoratori che familiari e, finora, salvo qualche caso sporadico, tale corrente migratoria si è dimostrata autosufficiente.

« Daltra parte, un eventuale intervento governativo tendente a contribuire alle spese di viaggio transoceanico di tale categoria di emigranti dovrebbe avere necessariamente i seguenti requisiti:

generalità per tutti i familiari di emigranti comunque diretti in Paesi transoceanici, il che ne allargherebbe il campo di azione ad un numero enorme;

limitatezza del contributo governativo che, per le note esigenze di bilancio, potrebbe essere solo di modesta entità; tale necessaria limitatezza non consentirebbe di raggiungere lo scopo di incrementare l'espatrio delle famiglie, in quanto rappresenterebbe un semplice aiuto, insufficiente per i nullatenenti e non indispensabile per coloro i quali, come attualmente si verifica, hanno modo di pro-

curarsi i mezzi per sostenere le spese di viaggio.

« Il problema delle spese di viaggio per le famiglie degli emigranti è, peraltro, attentamente studiato in sede internazionale, ove è stata avanzata la proposta di costituire a tal fine un fondo internazionale con i contributi di tutti i Paesi interessati all'emigrazione e all'immigrazione.

« Da parte italiana la predetta proposta è stata naturalmente incoraggiata e si può assicurare che essa sarà nuovamente sostenuta in occasione della seconda sessione della conferenza preliminare sulle migrazioni che, per iniziativa dell'Ufficio internazionale del lavoro, verrà tenuta a Napoli nel prossimo ottobre. ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

TROISI. — *All'Alto Commissario per la sanità pubblica e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se, di fronte al dilagare dell'esercizio abusivo della professione sanitaria che contribuisce notevolmente ad accrescere il disagio della classe medica, non ritengano necessario un più deciso intervento per la rigorosa applicazione delle leggi vigenti ed una più rapida procedura dei provvedimenti giudiziari contro gli abusivi ». (5023).

RISPOSTA. — « La materia relativa alla vigilanza dell'esercizio delle professioni sanitarie è compendiate nell'articolo 100 del testo unico delle leggi sanitarie, in base al quale è inibito l'esercizio della professione sanitaria a chi non sia in possesso del relativo titolo di abilitazione, e nell'articolo 101 dello stesso testo unico, il quale dispone che il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

« Sembra, pertanto, che il nostro vigente diritto positivo, preveda norme repressive dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, inequivocabili e di immediata applicazione.

« Questo Alto Commissariato non ha comunque mancato di eccitare, quando se ne è presentata la necessità, l'azione degli organi periferici preposti alla vigilanza dell'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie ed anche delle parti ausiliarie delle professioni sanitarie; ed è in-



## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 19 GIUGNO 1951

tervenuto oltre che per singoli casi anche con direttive generali per quanto si attiene ad un particolare settore della professione medica — quello degli odontoiatri — nel quale l'abusivismo ha assunto proporzioni non trascurabili.

« Al riguardo si fa presente che il problema degli odontoiatri abusivi tiene anche divisi gli animi dei parlamentari, alcuni dei quali sono propensi alla sanatoria perché sensibili ad istanze sociali di classe, mentre altri esigono la rigorosa applicazione della legge perché sensibili alla necessità di assicurare la tutela della salute pubblica. Tuttavia questo Alto Commissariato, posto di fronte a tali proposizioni, non ha esitato, col conforto dell'autorevole parere del Consiglio superiore di sanità, a prendere posizione coi secondi, ritenendo che in materia così delicata non possano considerazioni non strettamente sanitarie, influire sull'adozione di misure repressive volte alla tutela della pubblica salute ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

TURCHI. — *All'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere quale fondamento abbiano le notizie relative

all'impiego per fini privati e precisamente per la costruzione di case da parte della cooperativa « IGEA » costituita da dipendenti dell'Alto Commissariato, dei fondi ricavati dalla vendita degli antibiotici forniti gratuitamente dall'America e che ammonterebbero a circa un miliardo ». (4789).

RISPOSTA. — « Si fa presente che l'erogazione di fondi in favore della cooperativa edilizia « IGEA » fra funzionari di questo Alto Commissariato venne concessa nel 1948 dall'Alto Commissario dell'epoca, onorevole Perrotti, su un fondo, concernente utili derivanti da alcune gestioni fuori bilancio, per approvvigionamenti di antibiotici effettuati direttamente da questo ACIS, dato che la cooperativa predetta non aveva ottenuto alcun finanziamento dal Ministero dei lavori pubblici.

« Per quanto riguarda i criteri seguiti nell'erogazione dei fondi, nella costituzione della cooperativa e nell'attuazione dei relativi obiettivi edilizi, sono in corso accertamenti da parte del competente Ministero del tesoro, previa opportune intese con questo Alto Commissariato ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.